

Il Giudice sportivo Territoriale per il Lazio

- Letto la denuncia del 22.01.2020 dell'Arbitro Nazionale Mario Zaccardelli e relativo a fatti avvenuti tra gli atleti Di Rezze Marcello (Soc. Giardino dello Sport- 762424) e Rea Pietro (Soc. La Croce- 706706) presso il Bocciodromo Olsaretti di Castelliri il 19.01.2020 durante la disputa di un girone del Campionato Provinciale di Frosinone organizzato dal Comitato Provinciale di Frosinone;
- Letto il referto dell'Arbitro della gara Sig. Mauro Viscogliosi;
- Considerando che lo stesso referto fa piena prova sui gravi fatti avvenuti durante la gara che hanno portato alla chiamata del 118 per effettuare un intervento in loco;
- Considerando che il comportamento del Di Rezze Marcello comporta la violazione dell'art. 61, comma 3, lett. L) per "violenze" e il comportamento del Rea Pietro comporta la violazione dell'art. 61, comma 3, lett. F) "minacce ed intimidazioni" in quanto per quest'ultimo non c'è prova dell'uso di violenza nei confronti del Di Rezze;
- Considerando che questi comportamenti comportano, in capo alle rispettive Società (Giardino dello Sport/ Di Rezze – La Croce/ Rea) l'applicazione di una multa per responsabilità oggettiva in base all'art. 61, comma 7, lett. C);

SANZIONA

L'Atleta DI REZZE MARCELLO (Soc. Giardino dello Sport- 762424) con la squalifica per mesi 5 a partire dal 16.02.2020 al 16.07.2020 in base all'art. 61, comma 5, lett. D) sub i) e la multa di Euro 200,00 in capo alla Società Giardino dello Sport in base all'art. 61, comma 7, lett. C).

L'Atleta REA PIERO (Soc. La Croce- 706706) con la squalifica per mesi 2 a partire dal 16.02.2020 al 16.04.2020 in base all'art. 61, comma 5, lett. C) e la multa di Euro 200,00 in capo alla Società La Croce in base all'art. 61, comma 7, lett. C)

Manda in segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione sul sito della FIB.

Roma, 14.02.2020

Il Giudice Sportivo Territoriale Lazio
Dr.ssa Martina Iafrate